

IN CASO DI «BUCHI»

L'anzianità si può aumentare con versamenti volontari

di **Antonello Orlando**

Chi rimane senza lavoro, in prossimità del pensionamento o anche parecchi anni prima, si può trovare nella necessità di raggiungere i requisiti per accedere a una delle pensioni basate sull'anzianità contributiva (dalla pensione anticipata ordinaria all'opzione donna fino ad arrivare ai 38 anni di contributi di quota 100).

Contribuzione volontaria

In questi casi, quando interviene la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro, si può ricorrere alla contribuzione volontaria, disciplinata dal Dlgs 184/1997, pagando un onere periodico e aumentando la contribuzione per perfezionare il requisito minimo richiesto dal canale di pensionamento più facile da raggiungere. Allo stesso tempo si incrementerà l'importo della pensione, in modalità diverse a seconda del metodo applicato (contributivo o misto).

L'autorizzazione al versamento di contributi volontari è concessa da Inps, su domanda, a fronte della presenza di almeno tre anni di contributi effettivi nei cinque anni che precedono la richiesta o, in alternativa, di almeno cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi periodo, anche attraverso il cumulo contributivo. Formalizzata la domanda e ricevuta l'au-

torizzazione, la possibilità di effettuare versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla richiesta.

L'opportunità è disponibile per lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata (dunque collaboratori, amministratori e partite Iva) che hanno cessato l'attività. Il richiedente può versare contribuzione per periodi successivi alla domanda e per i 6 mesi antecedenti. Non è prevista, invece, la possibilità di versare contributi per periodi scoperti in anni passati, fatto salvo il caso di lavoro part time o di particolari congedi come quello per motivi familiari.

L'onere per i lavoratori dipendenti è stabilito in base alla retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di lavoro o, in caso di più rapporti, dalla media delle retribuzioni cui si applicherà l'aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) prevista dalla gestione. Per artigiani e commercianti l'importo è determinato sul reddito dichiarato negli ultimi tre anni, con scaglioni e oneri minimi stabiliti da Inps con circolare. L'onere per i lavoratori della gestione separata è calcolato applicando l'aliquota Ivs prevista per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (25% per i professionisti e 33% per i collaboratori) all'importo dei compensi percepiti nell'anno precedente la domanda.

Rendita vitalizia

Per recuperare i vuoti contributivi causati dal mancato versamento di contributi in periodi ormai prescritti, è possibile ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia. Quando un datore di lavoro non effettua il regolare versamento dei contributi (anche parziale), l'obbligo di regolarizzare i versamenti si prescrive ordinariamente in cinque anni, dieci in caso di denuncia da parte del danneggiato o degli eredi, dopodiché Inps non può pretenderne il versamento. Questa forma di riscatto è prevista per dipendenti, collaboratori e per tutti coloro che non sono responsabili del versamento contributivo.

La rendita può essere attivata anche dal datore di lavoro, dietro presentazione di documenti di data certa del rapporto di lavoro, salvo rari casi in cui è ammessa la prova testimoniale.

Per i periodi di competenza del metodo retributivo, il costo si calcola con la riserva matematica, mentre dal '96 è utilizzato il metodo a percentuale (applicando all'imponibile delle ultime 52 settimane le aliquote in vigore dell'assicurazione Ivs e rimoltiplicando il prodotto per il numero di anni di vuoto contributivo).

Chi si trova costretto a sostenere l'onere di costituzione di rendita vitalizia può rivalersi sul datore di lavoro in base al principio di risarcimento del danno. L'utilizzo della costituzione di rendita vitalizia è stato circoscritto dalla Cassazione che, con la sentenza 21302/2017, ha stabilito che il diritto alla stessa si prescrive in dieci anni dalla prescrizione dei contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

